DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 del 19/02/2025

OGGETTO: Istituzione contributo amministrativo per domande riconoscimento cittadinanza italiana e per richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo (art. 1, commi 636, 637 e 638 Legge 30 dicembre 2024, n. 207

L'anno duemilaventicinque, addì diciannove, del mese di Febbraio alle ore 19:00, presso SEDE COMUNALE e previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza di Il Sindaco Geom. MARIOTTI RENATO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MARIOTTI RENATO	Si
Il Vice Sindaco	ACCONCIAMESSA FEDERICO	Si
L'Assessore	DI TONNO ANTONELLA	No
L'Assessore	PELLEGRINI LUCA	No
L'Assessore	LEGNINI ROBERTA	Si

Presenti n° 3 Assenti n° 2

Partecipa Il Sindaco D'INCECCO MARZIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Geom. MARIOTTI RENATO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1 gennaio 2025, ed in particolare art. 1:

- comma 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71
- comma 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.
- Comma 638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

RICORDATO che:

- ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l'art. 2 della L. n. 91/1992 prevede che, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquisti la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- l'art. 3 della L. n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;
- per effetto dell'art. 14 della L. n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
- le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla L. n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme;

DATO ATTO che:

- negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate, (in primis la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a

eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;

- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana, cagionano comunque un carico di lavoro considerevole ed eccezionale; i procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano infatti istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge 91/1992 e, precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione *pro tempore* vigente – dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari – e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

RITENUTO conseguentemente di assoggettare:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7,10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;
- le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun atto;

DATO ATTO che:

- a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- b) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- c) il contributo, non è un diritto sul certificato o sull'estratto il cui rilascio è solo eventuale, pertanto, deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- d) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- e) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- f) i contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo:
- g) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- h) i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

STABILITO che:

- i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato a mezzo PagoPA o altro metodo tracciato e, il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
- il contributo non comprende le spese di recapito e spedizione dell'atto, che rimarranno a totale cura e carico del richiedente;

RICHIAMATO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto. del Sindaco:

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 02/12/2024 che ha approvato il DUP 2025/2027;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 19/12/2024 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno con proprio decreto del 24.12.2024 ha disposto la proroga al 28 febbraio 2025 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali e che comunque la facoltà per gli Enti di istituire la contribuzione in argomento è intervenuta con l'approvazione della Legge di Bilancio 2025 e pertanto tale deliberazione non avrebbe potuto costituire allegato al bilancio ai sensi dell'articolo 172 del T.u.el., in quanto già approvato in data antecedente nei termini di legge;

ATTESO che, per quanto sopra, sarà necessario modificare il bilancio di previsione 2025/2027 istituendo apposito capitolo di entrata con uno stanziamento annuo stimato in euro 5.000,00 (la stima tiene conto del numero di richieste storicamente presentate, considerato l'impatto deterrente del costo per il richiedente introdotto con il presente provvedimento);

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITI i pareri, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa e alla regolarità contabile resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

con votazione favorevole unanime

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati e di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, ai sensi della Legge 30/12/2024, n. 207, art. 1 commi 636.637.638, come da seguente tabella:

TIPOLOGIA	IMPORTO CONTRIBUTO
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	€ 600,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia Integrale formati da oltre un secolo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	€ 300,00

- 3) Che il suddetto contributo deve essere pagato dai richiedenti esclusivamente a mezzo di PagoPA o altro metodo tracciato reperibile sul sito istituzionale del Comune;
- 4) **Di dare atto** che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande:
- 5) Di dare atto che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:
- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- non è un diritto sul certificato o estratto (es. i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;

- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
- non comprende le spese di recapito e spedizione dell'atto, che rimarranno a totale cura e carico del richiedente;
- 6) **Di dare atto** che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata che verrà costituito nella prima variazione di bilancio utile per un importo stimato di € 5.000,00 e che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio;

LA GIUNTA COMUNALE

All'unanimità,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 213 del 14/02/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Responsabile di Settore D'ADDAZIO MARISA in data 14/02/2025.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Segretario, ai sensi degli art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 213 del 14/02/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Segretario D'INCECCO MARZIA in data 19/02/2025.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Geom. MARIOTTI RENATO Il Sindaco D'INCECCO MARZIA